

CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 0320 DEL 16/01/79

Ai fini della determinazione del compenso dell'ingegnere o dell'architetto la tariffa professionale approvata con la legge 2 marzo 1949, n.143, non consente di configurare un tipo di progetto intermedio tra il progetto di massima e quello esecutivo, con la conseguenza che deve essere qualificato "di massima" quell'elaborato che non presenta requisiti di completezza e di dettagli anche se sia provvisto di elementi che il progetto di massima non richiede.

In base all'art. 13 della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti - modificato dall'art.5 del DM 21 agosto 1958 - l'eventuale compenso per le ulteriori spese e prestazioni di cui agli artt. 4, 6 e 17, e cioè per quelle diverse dalle spese d'ufficio, di personale d'ufficio, di cancelleria, di copisteria e di disegno, che restano a carico del professionista in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico, è dovuto solo se le stesse siano effettivamente avvenute nei singoli casi concreti e il professionista ne dia - in caso di contestazione - la debita dimostrazione.